

XVI LEGISLATURA**BILANCIO (5ª)**

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2009

223ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente***Massimo GARAVAGLIA***indi del Presidente***AZZOLLINI***Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.**La seduta inizia alle ore 15,05.**Omissis***(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame)

Il presidente **AZZOLLINI** (PdL), in qualità di relatore, per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2010 (comma 5 dell'articolo 11, della legge n. 468, modificata), ritiene che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame siano sostanzialmente conformi a tale disciplina. Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha approvato il DPEF 2010-2012 (articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), e tenuto conto della relativa Nota di aggiornamento, rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2010) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso risulta infatti pari a 63 miliardi di euro e corrisponde al valore indicato dalla Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013. Per il 2011 e il 2012 il disegno di legge finanziaria espone valori contabili con un profilo discendente rispetto al primo anno, coerentemente con l'indicazione in tal senso contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2010-2013, anche se si tratta di importi superiori in valore assoluto rispetto agli omologhi valori della Nota di aggiornamento: il vincolo sul saldo netto da finanziare risulta dunque formalmente rispettato anche per il secondo e terzo anno. Ciò naturalmente a condizione della preventiva approvazione tramite risoluzione parlamentare della Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, che ridetermina il valore del saldo netto da finanziare per il primo anno. Per il 2011 e 2012 la Nota di aggiornamento indica solo i valori programmatici, identici a quelli di cui all'articolo 1, comma 2 del disegno di legge finanziaria. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992 i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2010-2012, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione (P.A.). Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2010. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare deve dunque

garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della P.A.. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468 modificata. In ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, segnala, in relazione al rispetto di quanto prescritto dal predetto articolo 11, comma 3, lettera i-bis) (divieto di introdurre norme che presentino carattere ordinamentale) la norma di cui all'articolo 3, comma 11, che dispone la riassegnazione al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, delle risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78. In proposito, va valutato se la disposizione, non determinando effetti finanziari, sia da ritenersi di carattere ordinamentale. In relazione al contenuto della tabella C rammentata che l'articolo 2, comma 18, della legge n. 208 del 1999 dispone che la collocazione di una norma in tale tabella è subordinata ad uno dei seguenti requisiti: espresso rinvio da parte della legislazione sostanziale al finanziamento della norma in questione con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978; inserimento della norma nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2000 (in questo caso si tratta evidentemente di un elenco di norme definito e non suscettibile di ampliamento). Al riguardo, fa presente che un cospicuo gruppo di norme inserito nella tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010 risulta privo di entrambi i requisiti sopra indicati. Va tuttavia rammentato che, con l'esclusione dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008 (agevolazioni per l'acquisto di energia elettrica e gas da parte delle famiglie meno abbienti) e dell'articolo 56, comma 2, della legge n. 99 del 2009 (contributi all'editoria), tali norme erano già presenti nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009.

Il vice ministro VEGAS, per quanto riguarda i profili di copertura, rileva che non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto concerne l'ambito contenutistico, osserva che l'articolo 3, comma 11, a suo avviso, produce effetti finanziari in quanto senza tale norma non sarebbe possibile riversare il gettito dello scudo fiscale nella contabilità speciale. Per quanto concerne poi le voci della tabella C richiamate dal presidente Azzollini, fa presente che esse si riconnettono alla normativa preesistente e in quanto tale possono legittimamente essere qualificate come contenuto proprio della legge finanziaria.

Il senatore LEGNINI (PD) chiede ulteriori chiarimenti sulle norme inserite nella tabella C che risulterebbero prive dei requisiti previsti dalla legge n. 208 del 1999.

Il vice ministro VEGAS si riserva di fornire l'elenco di tali norme nel prosieguo dei lavori, rilevando che essendo presenti nella tabella C, allegata alla legge finanziaria per il 2009, appaiono in linea con il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2010 e per il triennio 2010-2012, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni:

a) in ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, si conclude che il testo presentato dal Governo appare in linea con le prescrizioni dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni;

b) per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2010 (comma 5 dell'articolo 11, della legge n. 468, modificata), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame siano sostanzialmente conformi a tale disciplina;

c) per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha approvato il DPEF 2010-2012 (articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), e tenuto conto della relativa Nota di aggiornamento, si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2010) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso risulta infatti pari a 63 miliardi di euro e corrisponde al valore indicato dalla Nota di aggiornamento al

DPEF 2010-2013. Per il 2011 e il 2012 il disegno di legge finanziaria espone valori contabili con un profilo discendente rispetto al primo anno, coerentemente con l'indicazione in tal senso contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2010-2013, anche se si tratta di importi superiori in valore assoluto rispetto agli omologhi valori della Nota di aggiornamento: il vincolo sul saldo netto da finanziare risulta dunque formalmente rispettato anche per il secondo e terzo anno. Ciò naturalmente nel presupposto della preventiva approvazione tramite risoluzione parlamentare della Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013, che ridetermina il valore del saldo netto da finanziare per il primo anno. Per il 2011 e 2012 la Nota di aggiornamento indica solo i valori programmatici, identici a quelli di cui all'articolo 1, comma 2 del disegno di legge finanziaria. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992 i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2010-2012, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della P.A.;

d) le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2010. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare deve dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della P.A.. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468 modificata."

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene approvata.

La seduta termina alle ore 15,35.